



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.20

News per i Clienti dello studio

del 28 giugno 2023

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare: chiariti i profili contributivi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con circolare 31.5.2023 n. 49, INPS ha riepilogato la **disciplina fiscale e contributiva delle prestazioni di welfare aziendale**, anche in caso di sostituzione con premi di risultato. Tra l'altro, l'Istituto afferma che: i) **le ipotesi di esclusione dal reddito imponibile** previste dall'art. 52 co. 2 lett. a) e f-quater) del TUIR **possono ricadere nella disciplina dell'art. 12 co. 4 lett. f) della L. 153/1969**, che prevede che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali **al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali siano assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro;** ii) in caso di **mancato rispetto di tutte le condizioni previste**, i beni e i servizi erogati in sostituzione di un premio o di una partecipazione agli utili **concorrono in misura piena alla determinazione del reddito da lavoro dipendente;** iii) nella decontribuzione dei premi di risultato ex art. 55 del DL 50/2017 **rientrano anche i premi previsti in esecuzione di contratti collettivi stipulati in data antecedente al decreto**, purché integrati o modificati con il coinvolgimento paritetico dei lavoratori e di nuovo **depositati entro 30 giorni.**

Premessa

Con circolare 31.5.2023 n. 49, INPS ha riepilogato la **disciplina fiscale e contributiva delle prestazioni di welfare aziendale**, anche nelle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato con misure di welfare, precisando preliminarmente che il **regime di esclusione dall'imponibile ai fini**



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

contributivi è più ampio di quello fiscale, a prescindere dalla circostanza che **il legislatore sia intervenuto con il DLgs. 314/97 armonizzando la retribuzione imponibile fiscale e previdenziale.**

Osserva

Ciò in quanto accanto alle **voci di esenzione individuate** all'art. 51 co. 2 del TUIR ve ne sono altre **aventi rilevanza ai soli fini previdenziali**, individuate dall'art. 12 della L. 153/69 (come sostituito dall'art. 6 del DLgs. 314/97), che prevede, in relazione alle medesime fattispecie, **un regime di imponibilità peculiare rispetto a quello dettato ai fini fiscali.**

Welfare aziendale

Le ipotesi di esclusione dal reddito imponibile previste dall'art. 51 co. 2 lett. a) e f-quater) del TUIR **possono ricadere nella specifica disciplina dell'art. 12 co. 4 lett. f) della L. 153/69.**

Osserva

Quest'ultima disposizione prevede **che i contributi e le somme a carico del datore di lavoro versate a Casse, Fondi, Gestioni previste da contratti collettivi o da accordi** o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali siano assoggettati al contributo di solidarietà del 10% per la quota a carico del datore di lavoro.

Sostituzione dei premi di risultato

Il legislatore ha previsto la **possibilità per il dipendente di sostituire i premi di risultato con misure di welfare**, ottenendo così il premio in denaro o in natura senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dalle norme.

Osserva

Sul punto, viene specificata **la necessità che la contrattazione collettiva di secondo livello riconosca la possibilità di erogare i benefit** ex art. 51 co. 2 e 3 del TUIR **in sostituzione del premio agevolato**, su richiesta del dipendente, sottraendo così alla contrattazione individuale una scelta che per lo stesso dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale.

Circa le condizioni ai fini dell'accesso all'agevolazione, **viene affermato che:**

- **i contratti collettivi aziendali o territoriali devono essere depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro entro 30 giorni** dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto stesso;

- l'esenzione dei benefit fruiti in sostituzione di premi o partecipazione agli utili erogati ai dipendenti soggiace ai limiti relativi all'ammontare delle **somme assoggettabili a imposta sostitutiva e agli importi stabiliti per dette utilità dal TUIR.**

Osserva

Se tutte le condizioni non vengono rispettate, i beni e i servizi erogati in sostituzione di un premio o di una partecipazione agli utili concorrono in misura piena alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

Decontribuzione dei premi di risultato

L'art. 55 del DL 50/2017 prevede, per i datori di lavoro che coinvolgano in modo paritetico i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, una **riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro sulle quote delle erogazioni relative a premi di risultato non superiori a 800,00 euro** (nonché l'esclusione di ogni contribuzione per il dipendente).

Osserva

Viene precisato che **rientrano nell'agevolazione i premi di risultato previsti:**

- in **esecuzione di contratti collettivi sottoscritti** ex novo e successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- i **contratti stipulati in data antecedente** e che, successivamente, siano modificati o integrati al fine di prevedere forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori e sempreché siano stati nuovamente depositati entro 30 giorni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti